



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 marzo 2013 (08.04)  
(OR. en)**

**7856/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0196 (COD)**

---

**TRANS 130  
CODEC 667**

## **RELAZIONE**

---

del: Segretariato generale

al: Coreper

---

n. doc. prec.: 7108/13 TRANS 93 CODEC 478

n. prop. Comm.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ("tachigrafo")  
- *Analisi di due proposte di compromesso aggiuntive della presidenza in vista di un accordo generale*

---

### **I. Introduzione**

1. Allo scopo di conseguire rapidamente un accordo in seconda lettura sul regolamento "tachigrafo", un primo trilogio informale si è svolto il 15 novembre 2012, un secondo il 26 febbraio 2013 e un terzo il 20 marzo 2013.
2. Nel corso del terzo trilogio si sono compiuti progressi significativi. La presidenza ritiene tuttavia che un accordo sul regolamento "tachigrafo" dipenderà da una manifestazione di ulteriore flessibilità da parte del Consiglio riguardo ad altre due importanti richieste avanzate dal Parlamento al fine di concludere i negoziati relativi alle principali questioni politiche.

3. La prima richiesta del PE riguarda l'esclusione dei conducenti non professionisti dall'obbligo di impiegare un tachigrafo se operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa (ciò richiede una modifica dell'articolo 3 del regolamento 561/2006). La seconda richiesta del PE, nel quadro di un accordo generale, riguarda la dotazione dei funzionari di controllo di dispositivi di accesso remoto necessari per la lettura del nuovo tachigrafo intelligente, richiesta su cui il Parlamento si attende un certo impegno da parte degli Stati membri in base a determinate scadenze.
4. In questo contesto, la presidenza vorrebbe aggiungere al pacchetto di compromesso globale, discusso a livello di Coreper il 20 febbraio e il 13 marzo 2013, due proposte aggiuntive. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a esaminare e approvare le proposte di seguito riportate al fine di incaricare la presidenza di ultimare i negoziati su un accordo generale con il Parlamento europeo relativo alle principali questioni politiche.

## **II. Proposta di compromesso aggiuntiva della presidenza per un accordo generale con il PE**

Come offerta finale da parte del Consiglio, la presidenza vorrebbe invitare le delegazioni a mostrare maggiore flessibilità riguardo ai seguenti punti in vista di un accordo generale con il Parlamento europeo in merito alle principali questioni politiche:

- Accettazione degli emendamenti 126+135 del PE concernenti l'articolo 3 del regolamento 561/2006 al fine di escludere i conducenti non professionisti dall'obbligo di impiegare un tachigrafo se operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa, purché il Parlamento confermi che non insisterà ulteriormente riguardo ai restanti emendamenti al regolamento 561/2006.

La presidenza propone pertanto di modificare come segue l'articolo 3 del regolamento 561/2006:

*aa) "veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;"*

- Approvazione di un approccio in due fasi per quanto riguarda l'assegnazione dei dispositivi di accesso remoto alle autorità di controllo (emendamento 52 del PE), con l'obbligo per gli Stati membri di dotare in misura adeguata le loro autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi precoce remota dieci anni dopo l'obbligo per i veicoli di recente immatricolazione di essere muniti di un tachigrafo, tenendo conto delle strategie e delle disposizioni specifiche degli Stati membri in materia di attuazione.

Più specificatamente, il testo di compromesso della presidenza relativo all'articolo 5, paragrafo 1 bis dell'accordo politico del Consiglio dispone che:

*"Dopo dieci anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, gli Stati membri dotano in misura adeguata le loro autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi precoce remota necessaria per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo, tenendo conto delle loro disposizioni e strategie specifiche in materia di attuazione. Fino a quel momento, gli Stati membri possono decidere se dotare le loro autorità di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi precoce remota di cui all'articolo 5 e se tale apparecchiatura non rientra nella strumentazione di controllo obbligatoria di cui alla direttiva 2006/22/CE."*

La presidenza intende sottolineare che i due nuovi elementi indicati rappresenteranno il pacchetto di compromesso finale del Consiglio riguardo alle principali questioni politiche negoziate con il PE.

### **III. Conclusioni**

Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad approvare le proposte presentate dalla presidenza al fine di raggiungere un accordo generale con il Parlamento sul presente fascicolo.